

## Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale per le parti ancora vigenti e non in contrasto con quanto previsto dal D.M. 34/2000, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali/specializzate <sup>(1)</sup> «**OG1**» - **Edifici civili e industriali.** <sup>(2)</sup>
2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: <sup>(3)</sup>
  - a) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alle categorie generale nonché alle categorie specializzate indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al citato Regolamento generale per le parti ancora vigenti e non in contrasto con quanto previsto dal D.M. 34/2000, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto <sup>(4)</sup>, indicati nel bando di gara / nella lettera di invito <sup>(5)</sup>, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo. Se l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la/le predetta/e categoria/e, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i> (>150.000 o >10%)	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	<b>Opere strutturali speciali</b>	<b>OS21</b>	<b>€ 348.124,14</b>	II	8,04
2)	<b>Impianti termici e di condizionamento</b>	<b>OS28</b>	<b>€ 265.893,15</b>	II	6,14
3)	<b>Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi</b>	<b>OS30</b>	<b>€ 327.552,63</b>	II	7,57

- b) ai sensi dell'articolo 109, comma 1, del Regolamento generale, i lavori appartenenti a categorie specializzate (serie «OS»), diverse da quelle indicate a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato «A» al citato Regolamento generale per le parti ancora vigenti e non in contrasto con quanto previsto dal D.M. 34/2000, indicati nel bando di gara, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto <sup>(6)</sup>, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del Regolamento generale; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante oppure realizzati da un'impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i> (>150.000 o >10%)	<i>classifica</i>	<i>% sul totale</i>
1)	<b>Lavori in terra</b>	<b>OS1</b>	<b>€ 174.010,76</b>	I	<b>4,02</b>
1)	<b>Opere di impermeabilizzazione</b>	<b>OS8</b>	<b>€ 179.714,36</b>	I	4,15
3)	<b>Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi</b>	<b>OS6</b>	<b>€ 407.213,75</b>	II	<b>9,41</b>
4)	<b>Finiture di opere generali di natura edile e tecnica</b>	<b>O7</b>	<b>€ 444.544,03</b>	II	<b>10,27</b>

3. L'importo della categoria prevalente di cui al comma 1, al netto dell'importo delle categorie scorporabili di cui al

comma 2, ammonta a **euro 2.360.034,61 (ClassifiCa IV)** .

4. La categoria di cui al comma 3 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell'appaltatore (e il loro importo è ricompreso nell'importo della categoria prevalente sopra evidenziato) ma rilevano esclusivamente ai fini del subappalto ai sensi del successivo articolo 47, comma 1, lettera d), e sono così elencate: <sup>(7)</sup>

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i> <i>(&lt;=150.000 e &lt;=10%)</i>	<i>% sul totale</i>
1)	<b>Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie</b>	OS3	€ 28.653,24	0,66
2)	<b>Componenti strutturali in acciaio</b>	O18-A	€ 16.516,33	0,38
3)	<b>Demolizione di opere</b>	O23	€ 475,05	0,01

5. Ai fini dell'articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11, come segue:

categoria	importo	incidenza sul totale impianti	uguale o maggiore del		minore del
OS3	€ 28.653,24	4,61	<input type="checkbox"/> =>	10%	> X
OS28	€ 265.893,15	42,74	X =>	25%	> <input type="checkbox"/>
OS30	€ 327.552,63	52,65	X =>	25%	> <input type="checkbox"/>
<b>Totale (OG11)</b>	<b>€ 622.099,02</b>	<b>100,00%</b>			